



CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DI
PISTOIA
Via Panciatichi, 11
Tel. 0572-367010 – Fax 0573-367010
E.mail info @consulentidellavoro.it

Spazio per la foto

FASCICOLO FORMATIVO

Rilasciato il a:

Cognome..... Nome

nato a (Prov.) il

residente a (Prov.)

Via

Iscritto al n°..... del reg. dei praticanti con delibera del

Tutor: dal al

Tutor: dal al

Tutor: dal al

Firma del praticante

IL PRESIDENTE

PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE

1) *Dal al presso lo studio:*

2) *Trasferimento presso altro studio:*

Dal al presso lo studio

3) *Trasferimento presso altro studio:*

Dal al presso lo studio

4) *Trasferimento presso altro studio:*

Dal al presso lo studio

CAUSE E PERIODI DI INTERRUZIONE

(Art.7¹ Regolamento CNO)

- 1) *Per servizio civile* dal (*comunicato al C.P.O. il*)
al (*comunicato al C.P.O. il*)
- 2) *Per volontariato* dal (*comunicato al C.P.O. il*)
al (*comunicato al C.P.O. il*)
- 3) *Adozione o affidamento* dal (*comunicato al C.P.O. il*)
al (*comunicato al C.P.O. il*)
- 4) *Per gravidanza e puerperio* dal (*comunicato al C.P.O. il*)
al (*comunicato al C.P.O. il*)
- 5) *Motivi di salute dovuti a patologie di particolare grav.* dal (*comunicato al C.P.O. il*)
al (*comunicato al C.P.O. il*)
- 6) *Assistenza a familiari con Handicap ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992* dal (*comunicato al C.P.O. il*)
al (*comunicato al C.P.O. il*)
- 7) *Altri fatti personali che impediscano la frequenza* dal (*comunicato al C.P.O. il*)
al (*comunicato al C.P.O. il*)
- 8) *Sospensione disciplinare del Dominus* dal (*comunicato al C.P.O. il*)
al..... (*comunicato al C.P.O. il*)

¹ Art.7 –Le interruzioni del periodo di tirocinio

1. Lo svolgimento della pratica può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi per i seguenti giustificati motivi adeguatamente documentati: servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari con handicap ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportano l'impedimento alla frequenza. In tali casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari all'interruzione verificatasi.
2. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, di quello previamente svolto. In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi diversi o per periodi superiori a quelli previsti al precedente comma 1, il periodo di tirocinio già compiuto, sarà considerato inefficace.
3. In ogni caso il praticante dovrà informare tempestivamente il professionista dell'eventuale intenzione di interrompere il tirocinio. Le cause di interruzione debbono essere comunicate dal praticante entro trenta giorni dall'inizio dell'evento al Consiglio provinciale in cui è iscritto, unitamente a una dichiarazione del professionista che confermi l'avvenuta interruzione.
4. Al termine degli eventi che hanno causato l'interruzione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e trasmettere entro trenta giorni al Consiglio provinciale, con lettera raccomandata o mail certificata, una dichiarazione del professionista attestante la ripresa del tirocinio.
5. In caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione di Consulente del Lavoro, il tirocinio rimarrà sospeso per lo stesso periodo. È fatto salvo, in tal caso, il diritto del praticante di trasferirsi presso un altro studio con le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento.
6. In caso di sanzioni disciplinari inflitte al praticante consistenti nella sospensione o radiazione ai sensi degli artt. 26 e segg. della Legge n. 12/1979, il tirocinio sarà rispettivamente sospeso o annullato. Avverso i provvedimenti disciplinari inflitti al praticante, questi può proporre ricorso secondo le procedure previste dalla Legge e dal vigente regolamento sui procedimenti disciplinari dei Consulenti del Lavoro

- 9) *Sospensione disciplinare del praticante* dal (comunicato al C.P.O il)
al..... (comunicato al C.P.O il)
- 10) *Richiamo alle armi* dal (comunicato al C.P.O il)
al..... (comunicato al C.P.O il)

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

(Art. 2 e 13² Regolamento CNO)

1) *Tirocinio formativo svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, in conformità alla Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero vigilante, ed in relazione alla convenzione sottoscritta in data tra il Consiglio*

² Art.2 – Accesso al periodo di tirocinio e modalità di svolgimento

1. I Consigli provinciali promuovono l'istituto del tirocinio quale strumento essenziale per accedere alla libera professione.
2. I Consigli provinciali promuovono e sostengono la disponibilità dei propri iscritti ad accogliere e formare negli studi coloro che intendono svolgere il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. Presso ciascun Consiglio provinciale è tenuto il registro dei praticanti.
4. Ciascun Consiglio provinciale nomina tra gli iscritti all'Albo, con almeno cinque anni di anzianità, un tutor dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti.
5. Il periodo di tirocinio è stabilito in diciotto mesi e può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Il tirocinio, in presenza di una specifica convenzione quadro (allegato 1) tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, può essere svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. I Consigli Provinciali e le Università, pubbliche e private, possono stipulare convenzioni conformi a quella di cui al periodo precedente per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
6. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio Provinciale

art. 13 – Organizzazione dei corsi

1. Il tirocinio, oltre che nella frequentazione e svolgimento di attività presso lo studio di un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ordine.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti all'albo e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine attraverso propria delibera trasmessa con motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

*Provinciale dell'Ordine die l'Università..... per il periodo dal
..... al*

*2) Tirocinio formativo con frequenza, per un periodo non superiore a sei mesi, di
specifici corsi di formazione organizzati dal Consiglio provinciale dell'Ordine di
....., dall'Associazione di iscritti all'albo e da altri soggetti autorizzati dal
Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n° del per il
periodo dal..... al*

*3) Tirocinio formativo svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso Enti o
professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della
professione di Consulente del Lavoro per il periodo dal
.....al*

PRATICA PROFESSIONALE

(Annotazioni da parte del praticante – Art.6³ Regolamento CNO)

Periodo dal _____ al _____

Periodo dal _____ al _____

Firma del praticante

.....

Firma del professionista

.....

³ **Art.6 - Fascicolo formativo.**

1. Per ciascun praticante il Consiglio provinciale predispone un fascicolo formativo, conforme al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sul quale vanno indicate, a cura del praticante, le attività professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista è tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attività dichiarate dal praticante.
2. Il fascicolo può essere sostituito anche da supporti digitali o informatici, predisposti su iniziativa del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, purché ne venga garantita la funzione e l'inalterabilità.
3. Il fascicolo cartaceo sarà presentato al Consiglio provinciale ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda in visione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E FORMATIVE
(Annotazioni da parte del praticante – Art.6 Regolamento CNO)

Periodo dal _____ al _____

Periodo dal _____ al _____

Firma del praticante

.....

Firma del professionista

.....

ESITO DELLE PROVE DI VALUTAZIONE

(Art.10⁴ Regolamento CNO)

Data	Tutor	ESITO	note

⁴ Art.10 –Vigilanza sul tirocinio

I Consigli provinciali vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista. In caso di dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di tirocinio non effettivamente svolti, il Consiglio provinciale avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti del professionista e del praticante.

2. I Consigli provinciali attuano, inoltre, delle verifiche anche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite in ordine alle materie oggetto dell'esame di abilitazione. La prova viene svolta entro il compimento del periodo di tirocinio con il sistema del questionario a risposta multipla. Nell'ipotesi di valutazione insufficiente i Consigli provinciali convocheranno in audizione il professionista affidatario e il praticante e comunicheranno loro, in uno specifico incontro, l'esito della prova.

3. Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione, o alla successiva discussione, sarà avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare.

PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

Art. 12 Regolamento CNO

*il Consiglio dell'Ordine ha disposto con delibera n. ___ del _____ la cancellazione del praticante _____ dal registro dei praticanti **per i/il seguente motivo:***

Il Segretario

Il Presidente
